

Integrazione delle Disposizioni attuative di cui alla DGR 105/2010 – Titolo II, Titolo III e Titolo IV

Le presenti “Disposizioni” integrano parzialmente quanto riportato nella Deliberazione n. 105/2010 al TITOLO II – “Procedure di affidamento e selezione”, TITOLO III – “Procedure di Attuazione” e al TITOLO IV “Disposizioni generali”.

Vengono di seguito riportate, relativamente ai corrispondenti punti descritti nella Delibera sopra citata, le rispettive integrazioni:

3. OPERAZIONI FINANZIABILI

3.3. Avvisi di diritto pubblico per la selezione delle operazioni

3.3.1. Contenuti minimi degli avvisi

Al termine del punto C) si aggiunge il seguente testo:

“Inoltre in una stessa azione potranno essere ricomprese solo operazioni rientranti nella stessa modalità di determinazione del finanziamento e relative procedure di controllo.”

7. OPERAZIONI SELEZIONATE E FINANZIATE TRAMITE AVVISI

7.2. Norme finanziarie

7.2.1 Regole di finanziamento di un'operazione finanziata a costi standard

Al termine del seguente capoverso:

“Il valore riconosciuto rappresenta la valorizzazione consuntiva dell'operazione, a seguito di verifica rendicontuale delle spese in termini di costi complessivamente sostenuti e riconosciuti ammissibili al finanziamento o cofinanziamento pubblico. Il valore riconosciuto non può essere superiore al valore approvato ed a quello maturato”

è inserito il seguente testo:

“Per le operazioni finanziate a costi unitari standard, non è prevista la verifica rendicontuale delle spese e il valore riconosciuto coincide con il valore maturato calcolato al termine dell'attività”.

Relativamente alle fattispecie di calcolo del valore maturato, viene, inoltre, inserito il seguente punto:

“c.bis) Percorsi in diritto/dovere all'istruzione e alla formazione nella formazione professionale finanziati a costi unitari standard.

Ciascuna annualità di durata di 1000 ore relativa al percorso biennale è finanziata secondo la seguente formula :

$$\begin{aligned}
& 1000 \text{ ore corso} * \text{costo standard ora corso} \\
& \quad + \\
& \text{partecipanti previsti} * \text{costo standard partecipante effettivo} \\
& \quad + \\
& \text{ore di sostegno disabili previste} * \text{costo orario standard sostegno disabilità} \\
& \quad + \\
& \text{utenti convittuali previsti} * \text{costo standard di convittualità annuale effettiva}
\end{aligned}$$

Sono considerati finanziabili a consuntivo i partecipanti effettivi, nei limiti dei partecipanti previsti in approvazione, per i quali può dirsi conseguito successo formativo vale a dire :

- i partecipanti della prima annualità che abbiano maturato le competenze necessarie per iscriversi alla seconda annualità;

- i partecipanti della seconda annualità che abbiano conseguito il diploma di qualifica;

- i partecipanti disabili certificati (ex Legge 104/92) di entrambe le annualità che abbiano conseguito gli obiettivi formativi previsti nel proprio piano individualizzato;

i partecipanti di entrambe le annualità che abbiano deciso di ritirarsi prima del termine del dal percorso, ma non prima del 70% dello stesso al netto dello stage, per cogliere l'opportunità di un contratto di lavoro o per accedere ad un percorso di istruzione scolastica.

Sono inoltre considerati **partecipanti effettivi** anche i partecipanti che non sono stati in grado di conseguire successo formativo in quanto costretti a ritirarsi anticipatamente, ma non prima del 70% del percorso al netto dello stage, per trasferimento di residenza/domicilio dell'allievo o per ritiro dal percorso per ragioni di salute certificate.

Sono considerate convittualità effettive, ai fini della determinazione del consuntivo finanziario, le convittualità relative ad utenti che hanno usufruito dei relativi servizi con frequenza almeno pari al 70% del percorso corsuale svolto nella sede formativa. Al di sotto della soglia minima il finanziamento unitario della singola convittualità non avrà luogo.

Il valore finanziario maturato al termine del corso annuale potrà inoltre essere ridotto per l'applicazione di sanzioni a seguito di rilevazione di irregolarità per le fattispecie applicabili di cui al paragrafo 18 delle disposizioni attuative DGR 105/2010."

7.2.2 Parametri di costo

Nell'elenco di tipologie di parametri si aggiunge il seguente punto:

"c.bis) Percorsi in diritto/dovere all'istruzione e alla formazione nella formazione professionale finanziati a costi unitari standard.

- costo standard ora corso: € 103,00

- costo standard partecipante effettivo: € 817,00

- costo orario standard sostegno disabilità: € 25,00

- costo standard di convittualità annuale € 2.700,00"

7.3. Flussi informativi e documentali: avanzamento fisico e finanziario

7.3.1. Fase di avvio e gestione delle operazioni

Al termine del paragrafo si aggiunge:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard non è richiesto l’invio del preventivo di dettaglio.”

7.3.3 Conclusione delle attività

Al termine del paragrafo si aggiunge:

“In caso di operazione finanziata a costi unitari standard non è richiesto l’invio della proposta di rendiconto, ma esclusivamente la presentazione della documentazione, di seguito riportata, da presentarsi entro 60gg dal termine:

- Dichiarazione di Responsabilità;
- Relazione analitica, di merito e tecnico – finanziaria dell’attività realizzata.”

7.4.1. Variazioni finanziarie

Al termine del paragrafo si aggiunge:

“Le disposizioni riportate nel presente paragrafo non si applicano alle operazioni finanziate a costi unitari standard.”

7.5. Sistema dei controlli

Al termine del paragrafo si aggiunge:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard saranno effettuate le seguenti tipologie di controllo, le cui specificità, di seguito riportate, si intendono ad integrazione di quanto esplicitato nei corrispondenti punti della DG 105/2010”

7.5.1 Tipologie di controllo

a.1) Controlli di conformità amministrativa

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, i controlli del presente punto non hanno a riferimento i preventivi economici di dettaglio in quanto non previsti.”

a.2) Controlli di conformità e regolarità dell’esecuzione

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, tali controlli sono ulteriormente finalizzati ad assicurare la corrispondenza dell’avanzamento fisico dichiarato nell’ultima domanda di rimborso presentata rispettivamente con i calendari inviati e con le registrazioni ufficiali. Nel caso in cui l’avanzamento dichiarato risulti superiore a quello effettivo sarà attuata una rettifica finanziaria ai fini della certificazione di spesa e verrà decurtata la quota finanziaria eccedente rispetto all’effettiva realizzazione a titolo definitivo.”

b.1) Controlli amministrativi delle domande di rimborso da parte dei beneficiari

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, le domande di rimborso non contengono l’elenco delle spese sostenute bensì l’attestazione dell’avanzamento fisico delle attività supportato da estratti della documentazione ufficiale (registri, schede individuali, etc.). In tal caso la relativa verifica s’intende finalizzata ad accertare che il contributo richiesto a finanziamento sia commisurato al conforme avanzamento delle

attività realizzate ed in particolare riscontrando la corrispondenza degli estratti documentali allegati con le informazioni trasmesse dall'ente nell'ambito del Sistema Informativo Regionale.”

b.2) Controllo campionario in loco sulle domande di rimborso

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, il controllo verrà effettuato contestualmente alla realizzazione dei controlli campionari di Conformità e regolarità dell'esecuzione, di cui al precedente punto a.2).”

b.3) Controllo del rendiconto

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, il rendiconto deve essere presentato in forma di relazione finale sui processi e gli esiti dell'attività realizzata. Non è dovuta la presentazione della documentazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi. Inoltre, l'organismo accreditato (soggetto alla presentazione degli allegati previsti in quadratura tra contabilità generale ed analitica) non è tenuto alla distinta presentazione di centri di costo relativo alle operazioni finanziate a costi standard.

Per tali operazioni, il controllo ha per oggetto il riepilogo fisico/finanziario complessivo dell'operazione e l'articolazione delle fonti finanziarie a loro copertura.

L'obiettivo della verifica è quello di determinare il valore finanziario massimo maturato dell'operazione, quale risultante degli indicatori di esito riferibili alla: durata di effettivo svolgimento, al successo formativo riferibile all'utenza coinvolta ed alla conformità tecnico-didattica di erogazione della formazione.

10. TIPOLOGIE DI AZIONE: DEFINIZIONE E STANDARD

Al termine dell'elenco si aggiunge il seguente testo:

“61 - Accompagnamento, attività di sostegno disabili, nei percorsi tip. 08.2

62 - Accompagnamento, attività convittuali, nei percorsi tip. 08.2”

15. DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI ATTUATORI

15.1 Definizione di partenariato

Al termine del paragrafo, si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, fermo restando la necessità di un accordo scritto, preventivamente autorizzato dalla P.A., contenente la previsione dei ruoli dei soggetti coinvolti e le relative quantificazioni economiche di pertinenza, i partner non sono tenuti alla presentazione dei giustificativi di spesa sostenuta. Il beneficiario è tenuto alla presentazione della documentazione contrattuale relativa all'intero partenariato. Le valorizzazioni dei singoli partenariati devono risultare nei limiti dei costi standard di riferimento per l'operazione approvata.”

15.2 Definizione di delega

Al termine del paragrafo, si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, in sede di controllo finale dell'operazione, il beneficiario è tenuto alla presentazione della documentazione contrattuale relativa alla delega. Tale adempimento, è finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti previsti per l'istituto (30%) nonché per il riscontro della corrispondenza dell'oggetto della prestazione rispetto alle fattispecie autorizzate.”